

10365.28

S. Adamo, A.M. Fellegara, A. Incollingo, A. Lionzo (a cura di) LA "NUOVA" INFORMATIVA DI BILANCIO



Il sistema informativo di bilancio è stato fortemente inciso dalla promulgazione del D. Lgs. n. 139/2015, che ha recepito in Italia la Direttiva n. 34/2013/UE, nonché dalla successiva ed estesa revisione dei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Le nuove regole, civilistiche e professionali, hanno profondamente innovato la disciplina relativa alla redazione del bilancio di esercizio, trasponendo nel sistema nazionale approcci e logiche valutative proprie dei principi contabili internazionali.

Nell'epoca della globalizzazione dei sistemi economici e dei mercati, anche la comunicazione di bilancio e la sua regolamentazione assumono, in effetti, un significato universale: la recente evoluzione del sistema informativo di bilancio trova fondamento e spiegazione in tale contesto di convergenza dei fabbisogni di conoscenza in atto a livello globale.

Il volume si propone di approfondire, muovendo dai principi generali che presiedono alla redazione del sistema informativo di bilancio, le questioni relative alle scelte valutative che caratterizzano il percorso impresso all'informativa societaria, percorso segnato dalla progressiva integrazione tra i valori storico-originari e i valori correnti.

Il volume, promosso dalla Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA), accoglie i contributi di numerosi studiosi italiani che dedicano la loro prevalente attenzione accademica e professionale ai temi del bilancio.

Stefano Adamo è professore ordinario di Economia aziendale presso l'Università degli Studi del Salento.

Anna Maria Fellegara è professore ordinario di Economia aziendale presso l'Università Cattolica di Piacenza.

Alberto Incollingo è professore ordinario di Economia aziendale presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli".

Andrea Lionzo è professore ordinario di Economia aziendale presso l'Università Cattolica di Milano.

LA "NUOVA" INFORMATIVA DI BILANCIO

**Profili teorici
e criticità applicative
dopo il D. Lgs. 139/2015
e i nuovi principi OIC**

a cura di

**Stefano Adamo
Anna Maria Fellegara
Alberto Incollingo
Andrea Lionzo**



Società Italiana di Ragioneria
e di Economia Aziendale

FrancoAngeli
OPEN ACCESS

Collana di Ragioneria ed Economia Aziendale – Open Access

Collana della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA)

Direzione: Stefano Marasca (Università Politecnica delle Marche)

Comitato Scientifico: Stefano Adamo (Università del Salento); Luca Bartocci (Università di Perugia); Adele Caldarelli (Università di Napoli Federico II); Bettina Campedelli (Università di Verona); Nicola Castellano (Università di Pisa); Vittorio Dell'Atti (Università di Bari); Francesco De Luca (Università di Chieti-Pescara); Anna Maria Fellegara (Università Cattolica – Piacenza); Raffaele Fiorentino (Università di Napoli Parthenope); Francesco Giunta (Università di Firenze); Alberto Incollingo (Università della Campania); Giovanni Liberatore (Università di Firenze); Andrea Lionzo (Università Cattolica – Milano); Rosa Lombardi (Università di Roma La Sapienza); Luciano Marchi (Università di Pisa); Riccardo Mussari (Università di Siena); Paola Paoloni (Università di Roma La Sapienza).

SIDREA è l'associazione scientifica dei docenti di Ragioneria e di Economia aziendale inquadrati nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/07. L'associazione è stata costituita nel 2005 allo scopo di promuovere lo sviluppo della base scientifica, della cultura economico-aziendale e dei principi di buon governo delle aziende di ogni tipo: dalle imprese alle aziende non-profit; dalle aziende private alle amministrazioni pubbliche; dalle piccole e medie imprese alle grandi imprese; dalle aziende familiari alle reti d'impresa.

La Collana pubblica studi e ricerche realizzati nell'ambito dei Gruppi di Studio SIDREA sulle tematiche di rilevante interesse teorico e applicativo nell'area della Ragioneria e dell'Economia Aziendale. L'obiettivo è quello di sviluppare sia modelli teorici sia applicazioni, in rapporto alle teorie economico-aziendali ed alla prassi delle aziende e della professione, sulle specifiche tematiche di riferimento dei gruppi di studio:

- Bilancio e principi contabili;
- Comunicazione non finanziaria;
- Governance e Controlli interni;
- Linee guida per il Controllo di gestione;
- Contabilità pubblica;
- Valutazione d'azienda;
- Diagnosi precoce della crisi d'impresa;
- Capitale intellettuale, Smart Technologies e Digitalizzazione;
- Studi di Genere.



Il presente volume è pubblicato in open access, ossia il file dell'intero lavoro è liberamente scaricabile dalla piattaforma **FrancoAngeli Open Access** (<http://bit.ly/francoangeli-oa>).

FrancoAngeli Open Access è la piattaforma per pubblicare articoli e monografie, rispettando gli standard etici e qualitativi e la messa a disposizione dei contenuti ad accesso aperto. Oltre a garantire il deposito nei maggiori archivi e repository internazionali OA, la sua integrazione con tutto il ricco catalogo di riviste e collane FrancoAngeli massimizza la visibilità, favorisce facilità di ricerca per l'utente e possibilità di impatto per l'autore.

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio "Informatemi" per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

LA "NUOVA" INFORMATIVA DI BILANCIO

**Profili teorici
e criticità applicative
dopo il D. Lgs. 139/2015
e i nuovi principi OIC**

a cura di

**Stefano Adamo
Anna Maria Fellegara
Alberto Incollingo
Andrea Lionzo**

Prefazione di Lucio Potito



**Società Italiana di Ragioneria
e di Economia Aziendale**

FrancoAngeli
OPEN  ACCESS

Copyright © 2018 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

Publicato con licenza *Creative Commons Attribuzione-Non Commerciale-Non opere derivate 3.0 Italia*
(CC-BY-NC-ND 3.0 IT)

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode>

INDICE

Introduzione , di <i>Stefano Adamo, Anna Maria Fellegara, Alberto Incollingo e Andrea Lionzo</i>	pag.	7
Prefazione. “Il pensiero (contabile) declina, la prassi avanza” , di <i>Lucio Potito</i>	»	11
1. Le valutazioni di bilancio nella prospettiva della tradizione giuridica e dottrinale italiana , di <i>Stefano Adamo e Massimo Costa</i>	»	21
2. L’evoluzione del modello civilistico di bilancio in Italia: un quadro di sintesi , di <i>Natalia Aversano, Giuseppe Sanino e Paolo Tartaglia Polcini</i>	»	66
3. La clausola generale del bilancio e il significato attuale del “true and fair view” , di <i>Anna Maria Fellegara e Alberto Quagli</i>	»	83
4. Gli effetti delle deroghe conseguenti al principio di rilevanza nel bilancio di esercizio , di <i>Antonietta Cosentino, Daniela Coluccia, Stefano Fontana, Andrea Giornetti, Flaviano Moscarini, Silvia Solimene e Alessandro Sura</i>	»	100
5. La valutazione delle partecipazioni , di <i>Roberto Maglio, Francesco Agliata, Marco Angelo Marinoni e Andrea Rey</i>	»	125
6. La valutazione dei titoli , di <i>Francesco Giaccari, Francesca Magli e Matteo Ogliari</i>	»	147
7. La valutazione degli strumenti finanziari derivati: aspetti generali , di <i>Eugenio Maria Braja, Maura Campra, Marco Maffei, Libero Mario Mari e Simone Terzani</i>	»	165

8. La valutazione degli strumenti finanziari derivati di copertura , di <i>Donatella Busso, Maura Campra, Carlo Marcon, Sabrina Pucci e Marco Venuti</i>	pag. 185
9. La valutazione dei crediti e dei debiti , di <i>Marisa Agostini, Gianfranco Capodaglio, Vanina Dangarska, Alain Devalle, Andrea Fradeani, Manuela Lucchese, Fabio Rizzato, Lauretta Semprini e Ugo Sostero</i>	» 228
10. La valutazione delle partite in valuta estera , di <i>Mario Turco, Marco Papa e Sabrina Spallini</i>	» 262
11. La valutazione dei lavori in corso su ordinazione , di <i>Stefano Azzali, Luca Fornaciari, Tatiana Mazza e Maria Rita Pierotti</i>	» 292
12. Gli effetti del nuovo sistema valutativo sul patrimonio netto e sulle sue componenti , di <i>Fabrizio Bava, Federica Doni, Roberta Fasiello e Guido Giovando</i>	» 313
13. Il “nuovo” bilancio e la sua analisi: criticità o opportunità? , di <i>Claudio Teodori, Cristian Carini e Monica Veneziani</i>	» 342
14. Il bilancio che cambia tra disciplina civilistica e standard internazionali , di <i>Alberto Incollingo e Andrea Lionzo</i>	» 360
Bibliografia generale	» 391

4. GLI EFFETTI DELLE DEROGHE CONSEGUENTI AL PRINCIPIO DI RILEVANZA NEL BILANCIO DI ESERCIZIO

di *Daniela Coluccia, Antonietta Cosentino, Stefano Fontana,
Andrea Giornetti, Flaviano Moscarini,
Silvia Solimene e Alessandro Sura**

4.1. Introduzione

Il presente capitolo si prefigge di analizzare gli effetti delle deroghe derivanti dal postulato generale della rilevanza introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015. Il principio della rilevanza è stato da sempre considerato immanente nell'ordinamento, sebbene non specificamente formalizzato, ma la sua esplicitazione nel novellato quarto comma dell'art. 2423 c.c. riteniamo consenta di chiarire gli ambiti nei quali detto principio può trovare spazio applicativo e la sua reale efficacia sulla rappresentazione veritiera e corretta delle informazioni di bilancio.

La 'significatività' di una informazione e la sua conseguente 'rilevanza' concorrono alla bontà del bilancio per i destinatari ultimi dello stesso, consentendo, almeno in astratto, la definizione di un parametro soglia per il giudizio di convenienza nella produzione delle informazioni da parte degli amministratori agli stakeholder. Scopo del presente contributo è di indagare come il principio di rilevanza operi con riferimento alle deroghe che facoltativamente gli amministratori attuano per migliorare l'intelligibilità del bilancio di esercizio, posto che la letteratura ha già ampiamente dibattuto sul principio in sé, su come esso si presenti nel contesto nazionale rispetto a quello internazionale e su come sia disarticolato nonché poco operativo nell'impianto normativo dedicato alla redazione del bilancio (BRANCIARI-POLI, 2009). Più volte, infatti, si è sentita l'esigenza di introdurre in modo operativo detti principi di significatività e di rilevanza, soprattutto con riferimento alla distinzione tra le due caratteristiche, alla definizione della sfera quali-

* Il presente contributo è frutto dell'impegno comune degli Autori, che ne condividono appieno la responsabilità. Ai fini di un riparto del lavoro, i par. 4.1 e 4.2 sono da attribuirsi ad Antonietta Cosentino e Silvia Solimene; il par. 4.3 a Daniela Coluccia, Stefano Fontana e Alessandro Sura; il par. 4.4 ad Andrea Giornetti e Flaviano Moscarini, il par. 4.5 ad Alessandro Sura.

tativa e quantitativa delle informazioni e alla statuizione di dimensioni soglia che rendano obbligatoria la produzione delle informazioni nel bilancio. Ciò che si vuole evidenziare nel presente contributo non è, dunque, il principio di rilevanza in sé, quanto, si ribadisce, in che modo operino le deroghe “in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa” delle poste di bilancio che il novellato quarto comma dell’art. 2423 c.c. eleva oggi a rango di principio generale, nonché se dette deroghe migliorino effettivamente la qualità delle informazioni rese e contribuiscano alla finalità del bilancio.

Per tale motivo, si è proceduto come segue.

Nel primo paragrafo, dopo aver inquadrato la tematica nel Codice Civile e nei principi contabili, si è passati ad illustrarne l’effettiva portata applicativa, alla luce del mantenimento degli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili e degli obblighi di informativa sulle *policy* adottate.

Nel secondo paragrafo sono stati affrontati i problemi derivanti dall’applicazione del principio di rilevanza, soprattutto per quanto concerne l’aspetto quantitativo delle informazioni. È stata quindi condotta un’analisi approfondita del Practice Statement dello IASB, di recente approvazione, sul tema della materialità, al fine di verificare se le indicazioni di carattere operativo, che l’organismo internazionale intende fornire agli operatori, siano o meno applicabili nel nostro ordinamento e, nell’affermativa, in che misura.

L’ultimo paragrafo affronta invece il tema della rilevanza nell’ambito degli errori contabili, considerata l’enfasi posta sulla rilevanza dall’OIC29, nonché le previsioni di trattamenti contabili radicalmente diversi dedicati agli errori rilevanti e a quelli irrilevanti.

4.2. Il principio di rilevanza: la *ratio* della norma e la sua portata applicativa

4.2.1. Inquadramento della tematica nel Codice Civile

Nell’ambito del processo - ormai divenuto inarrestabile - di armonizzazione contabile europea alla disciplina internazionale dei principi IAS/IFRS, con la Direttiva 2013/34/UE il Parlamento Europeo effettua una ulteriore progressione nell’allineamento ai postulati e ai criteri di valutazione internazionali. Essa – pur confermando i principi cardine e ispiratori delle ormai abrogate Direttive IV e VII in tema di bilanci di esercizio e consolidati di talune imprese – pone, a tal fine, particolare attenzione ai destinatari di bilancio, invocando la necessità di privilegiare gli interessi degli stessi e “alleggerendo” nel contempo gli obblighi informativi da parte degli ammini-

stratori. Inoltre, per la prima volta rispetto alle Direttive sui bilanci, la Direttiva introduce il concetto di “rilevanza” delle informazioni (art. 2)¹, tema centrale del presente capitolo.

Osservando, peraltro, le modalità con cui l’Italia ha proceduto al recepimento di detto principio, per il tramite del D.Lgs. 139/2015, verranno sollevate talune riflessioni circa l’effettivo miglioramento degli obblighi informativi da parte degli amministratori, nonché del rispetto della rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di un’azienda.

Il principio di rilevanza – ovvero “significatività” o, nella terminologia anglosassone, “materiality” – rispetto alla disciplina precedente² è attualmente elevato a rango di “legge” e inserito all’art. 2423 c.c., il quale regola i principi fondamentali del bilancio – la cosiddetta clausola generale – piuttosto che essere considerato un principio generale di redazione, come invece era originariamente previsto dalla Direttiva 34/2013, art. 6, par. 1, lett. J), in tema di “Principi generali di bilancio”.

Secondo il novellato quarto comma dell’art. 2423 c.c. è possibile derogare agli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa di bilancio, qualora gli effetti siano irrilevanti rispetto alla rappresentazione veritiera e corretta. Detto principio, che di fatto consente agli amministratori la possibilità di omettere talune informazioni, di derogare ad alcune scritture contabili relative alle valutazioni, di accorpate alcune voci in tema di presentazione, si trova attualmente a svolgere la delicata funzione di discriminante quali-quantitativa³ nella individuazione di qualsivoglia pregiudizio agli attri-

¹ L’art. 2, n. 16, definisce “rilevante”: lo stato dell’informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell’impresa e fa riferimento alla rilevanza soltanto con riguardo al confronto di una voce rispetto al contesto di altre voci analoghe. L’art. 6, invece, fa riferimento agli effetti irrilevanti delle informazioni rese ai fini della rappresentazione veritiera e corretta e quindi della facoltà di derogare agli obblighi di legge.

² Il decreto legislativo 139/2015 per la prima volta pone in evidenza nel codice civile detto principio. Precedentemente, a parte l’esplicito riferimento dell’OIC n. 11 ai principi di significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio, la norma codicistica risultava frammentaria e poco sistematica in tema di rilevanza.

³ Da un punto di vista qualitativo, una informazione è rilevante se è in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio. Occorrerebbe che il nostro impianto di norme sul bilancio si occupi, a questo punto, anche di definire la dimensione quantitativa degli errori rilevanti, anche alla luce delle effettive esigenze dei destinatari del bilancio. Aspetto ancora più importante, da un punto di vista quantitativo, appare, a parere di chi scrive, collegare la rilevanza con i valori effettivi a cui fare riferimento per individuare i limiti della rappresentazione veritiera e corretta. Di fatto, questi aspetti ancora non sono stati chiariti a livello nazionale, nonostante il paragrafo 30 del Framework stabilisca che *la rilevanza dipende dalla*

buti sovra-ordinati della clausola generale del bilancio (chiarezza formale, veridicità dei criteri generali e particolari di valutazione e correttezza nelle valutazioni). Il riferimento fatto dal Legislatore è pertanto rivolto alla rilevanza delle informazioni prodotte sulle singole voci di bilancio, rilevanza che viene giudicata dai principi contabili riguardo alla sua dimensione quantitativa e qualitativa. La valutazione e la misurazione di voci in termini di rilevanza/significatività, mutuata dal par. 7 dello IAS1, dipendono peraltro non solo dalla valutazione individuale degli effetti relativi a singole voci, ma anche dall'impatto in termini di influenza sulle decisioni economiche degli investitori che gli amministratori devono giudicare complessivamente.

Il concetto di significatività non era estraneo al nostro ordinamento prima del recepimento della direttiva 34/2013, sebbene fosse richiamato in modo disarticolato nel codice. Ne veniva fatto riferimento diffuso nelle disposizioni che riguardavano i criteri particolari di valutazione e le informazioni integrative. In particolare, se ne ravvisa ancora la permanenza agli artt. 2423-ter, secondo comma, c.c. in tema di raggruppamento delle voci per irrilevanza degli importi, all'art. 2427 n. 6-bis c.c. in tema di informazioni complementari che devono essere rese per le significative variazioni dei cambi intervenute dopo la chiusura dell'esercizio; all'attuale formulazione scompare invece dall'art. 2427 n. 22-bis c.c. relativo a informazioni su operazioni con parti correlate, "qualora le stesse siano rilevanti". Stante l'elevazione dello *status* della significatività a rango di legge, ci si sarebbe atteso quantomeno modifiche più strutturali, volte cioè allo stralcio di qualsivoglia riferimento alla significatività, sia in tema di criteri particolari di valutazione sia di informazioni integrative da fornire nelle note al bilancio, che diverrebbero a questo punto impliciti nella statuizione del principio (ONESTI-ROMANO-TALIENTO, 2016: 137-139). Risulta, ancora, invariata la disposizione dell'art. 2426, punto 10 del I comma, c.c. in tema di valutazione di rimanenze di beni fungibili e di eventuali informazioni integrative da fornire nel caso in cui il costo corrente a fine esercizio differisca in modo apprezzabile (riferimento alla apprezzabilità) dalla valutazione effettuata con il metodo FIFO, LIFO o CMP, mentre è stato abrogato il punto 12 dello stesso art. 2426 c.c., chiaro esempio di applicazione del principio di rilevanza alle valutazioni, ormai divenuto ridondante stante la formulazione generalista dell'attuale quarto comma del 2423 c.c.

Come si evince dal dettato normativo, la portata applicativa del principio di rilevanza è ora maggiore di quanto non fosse in passato. Esso viene collocato in una posizione superiore rispetto ai criteri di redazione del bilancio,

dimensione quantitativa e fornisce una soglia o un limite piuttosto che rappresentare una caratteristica qualitativa primaria che l'informazione deve possedere per essere utile.

intermedia tra il fine del bilancio e i postulati stessi. Inoltre, il nostro Legislatore ha previsto specificamente la possibilità di derogare agli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa.

Al fine di comprendere l'impatto della deroga relativamente ai quattro ambiti di applicazione, occorre infatti considerare che, rispetto alla Direttiva, il recepimento è avvenuto senza alcuna graduazione. Mentre, infatti, la Dir. 34/2013 poneva la facoltà per gli Stati membri di recepire la deroga solo con riferimento agli obblighi di presentazione e informativa, l'attuale art. 2423 c.c. estende l'ambito applicativo anche alla rilevazione e alla valutazione. Seppur giudicato con effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta, l'esercizio di detta deroga da parte degli amministratori non trova alcun limite e si sostanzia in una facoltà permanente di non applicare i criteri di valutazione stabiliti dalla legge, pur sempre rimanendo nei limiti di irrilevanza degli effetti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta.

Con riferimento alla interpretazione della deroga, mentre - secondo unanime orientamento in dottrina - essa non agisce sulla rilevazione contabile delle normali operazioni di gestione che intervengono tra l'azienda e terzi soggetti in quanto la norma sancisce che rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta della contabilità, maggiori discussioni sorgono in tema di eventuali commistioni e sovrapposizioni tra i diversi momenti contabili sui quali può agire la deroga facoltativa, di seguito evidenziati:

- rilevazione iniziale di una posta di bilancio;
- successive valutazioni di bilancio (e conseguenti criteri di valutazione);
- presentazione del bilancio (momento, questo, nell'ambito del processo di formazione del bilancio, conseguente ai punti sub a) e b));
- informativa di bilancio (sia quando questo momento sia collegato ai precedenti punti, sia quando sia relativo a singole fattispecie)⁴.

Mentre i punti c) e d) non destano particolari dubbi interpretativi, in quanto riguardanti deroghe alla rappresentazione in bilancio e alla disclosure, i punti a) e b) sollevano in dottrina dubbi in quanto toccano la sfera delle rilevazioni contabili e del loro significato, nonché l'ambito valutativo, che si riflette di conseguenza anche sulle rilevazioni contabili.

⁴ È il caso, questo, della facoltà di omettere nella nota integrativa la composizione dei ratei e dei risconti e il dettaglio degli "altri fondi rischi e oneri" se il loro ammontare è poco significativo; di non indicare nella nota integrativa la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche se tale ripartizione non è significativa; di non indicare nella nota integrativa le operazioni con parti correlate a condizioni diverse da quelle normali di mercato, se sono di scarso rilievo.

Secondo autorevole dottrina (SANTESO-SOSTERO, 2016: 27), posto che le scritture contabili di gestione non sono in discussione, il momento della rilevazione contabile di una voce di bilancio è conseguente logicamente, sebbene contestuale, ai criteri di valutazione che vengono adoperati al fine della redazione del bilancio. I due momenti, pertanto, sembrano essere conseguenti e collegati, almeno da un punto di vista logico. La facoltà di derogare ai criteri di valutazione che il codice prevede per una posta di bilancio induce di conseguenza la modifica della rilevazione contabile che a fine anno produce il bilancio redatto secondo il criterio della competenza economica. Ad esempio, nel caso in cui un amministratore decida di spendere a conto economico alcune rimanenze di magazzino di esercizio, se il loro importo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, imputerà nel conto economico il costo, invece di effettuare una valutazione secondo le disposizioni del codice civile; pertanto, la deroga agirà sulla rilevazione contabile dell'operazione, evitando così che un costo di acquisto sia rettificato e sospeso all'esercizio successivo. Ancora, si pensi alla possibilità di non effettuare una svalutazione di un credito per importo irrilevante o di non effettuare per le stesse motivazioni un accantonamento a un fondo rischi. In tale ultimo caso, come avremo modo di chiarire in seguito, gli effetti in tema di rilevazione, valutazione e presentazione saranno ben più significativi poiché, in omaggio al principio di rilevanza, si ometteranno voci del passivo e costi, ancorché presunti.

Un esempio, invece, in cui la deroga alla rilevazione sembra confondersi con quella della presentazione è il caso di un risconto. Se un amministratore decide di non sospendere una quota di costo di un abbonamento all'esercizio successivo, in quanto irrilevante, e di spendere tutto l'importo nel conto economico dell'esercizio in chiusura, ometterà di effettuare le rilevazioni contabili di rettifica collegate. In tal caso, una deroga alla rilevazione sembra coincidere anche con una deroga alla presentazione nel bilancio dei risconti nello stato patrimoniale.

D'altro canto, secondo il Quagli (2017: 25) gli effetti della deroga non si esplicano in alcun caso sulle rilevazioni contabili, che rimangono indiscusse, intendendosi per "rilevazione" soltanto la "rappresentazione" in bilancio. In tal guisa, sarebbe possibile l'omissione della rappresentazione di voci irrilevanti, se queste non aggiungono beneficio informativo.

In sostanza emerge, ad una lettura approfondita, la necessità di chiarire se i quattro ambiti della deroga operino in combinato disposto, ove applicati ad una specifica voce di bilancio (nel senso se una deroga alla rilevazione comporti anche una deroga in termini di valutazione, di presentazione e quindi di informativa di bilancio); ovvero se consentano, anche per singole fattispecie, la possibilità agli amministratori di derogare singolarmente ai quattro obbli-

ghi sanciti. Ancora, si potrebbe essere indotti a domandarsi se questi aspetti siano, di fatto, uno strumento che viene messo a disposizione degli amministratori per migliorare l'intelligibilità del bilancio, la sua rappresentazione veritiera e corretta, ovvero se rappresentino uno strumento nelle mani dei redattori per effettuare politiche di bilancio (QUAGLI, 2017: 25), anche alla luce del venire meno anche delle soglie di significatività sulle omissioni che configurano il reato del falso in bilancio⁵.

Da quanto emerso fino ad ora, sembrerebbe che l'intento del Legislatore sia stato quello di consentire agli amministratori una maggiore discrezionalità rispetto al passato nel superamento di alcune problematiche connesse alla produzione di informativa e agli adempimenti che appesantiscono il processo di formazione del bilancio e minacciano, in taluni casi, la rappresentazione veritiera e corretta. In tal senso, le deroghe per irrilevanza si innestano in un contesto ambientale estremamente dinamico, nel quale operano le imprese attualmente, che le induce, per le pressioni dall'esterno e per la cogenza della norma, a integrare e implementare la produzione di informazioni che non siano strettamente finanziarie, di conseguenza ad aumentare il contenuto e la varietà delle informazioni prodotte⁶.

In un sistema contabile come quello italiano, improntato al *civil law*, l'introduzione del concetto di rilevanza e delle deroghe facoltative all'art. 2423 sembra rispondere, peraltro, più che ad un fine ultimo di migliorare l'intelligibilità e la qualità dei bilanci, al perfezionamento del processo di armonizzazione alla normativa internazionale dei principi IAS/IFRS, i quali da sempre attribuiscono grande enfasi al concetto di materialità, di cui si dirà nel prossimo paragrafo 2.

⁵ Essendo venute meno le soglie per la punibilità del falso in bilancio, le omissioni e le valutazioni non corrette sembrano tendenzialmente da ricondursi in quest'ottica ad una dimensione di rilevanza, laddove risultino penalmente rilevanti soltanto nel caso in cui affliggano le scelte degli investitori a causa di un grave difetto/pregiudizio arrecato alla funzione informativa del bilancio di esercizio (QUATTROCCHIO-OMEGNA, 2016: 258). A tal proposito, il CND-CEC, nel luglio del 2016, rinviando il commento al recepimento della Direttiva 34, rilevò delle criticità in merito alla eccessiva discrezionalità che veniva concessa ai redattori del bilancio nel momento in cui la deroga venisse estesa anche agli ambiti di rilevazione e di valutazione delle poste di bilancio. Sui dubbi interpretativi sorgenti dalla norma, la dottrina è ampiamente concorde.

⁶ La funzione informativa del bilancio viene così esaltata, e sempre più il bilancio diviene, secondo chi scrive, una occasione di incontro delle diverse attese delle classi di stakeholder che ruotano attorno all'impresa, e non solo una rappresentazione dei fatti di gestione e dell'operato degli amministratori. Il bilancio pertanto non esaurisce più la sua funzione nella rappresentazione del risultato di esercizio e del connesso capitale di funzionamento ma, a seguito del processo di unificazione e internazionalizzazione delle norme di bilancio, esso diviene espressione di un ampio e complesso sistema di informazioni, volte a legittimare l'agire sociale (PONTANI, 2013: 42).

4.2.2. *L'effettivo ambito applicativo del principio di rilevanza*

Scopo del presente paragrafo è di analizzare le policy contabili con le quali le società possono dare attuazione alla facoltà di deroga prevista dal novellato art. 2423 c.c.

Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, la portata applicativa del principio di rilevanza è ora maggiore di quanto non fosse in passato.

A parere, non solo di chi scrive, il redattore del bilancio ha la facoltà di non applicare i criteri di valutazione ex art. 2426 c.c. per qualsiasi voce dello stato patrimoniale. Ancorché detta facoltà non fosse nuova al nostro ordinamento, sebbene prevista unicamente per le rimanenze di valore costante e non rilevante rispetto al totale dell'attivo, allo stato attuale il concetto di rilevanza è evanescente. Lo stesso OIC, nel nuovo principio 11, *Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*, si limita a sottolineare che la rilevanza va intesa sia in termini quantitativi – in termini cioè di ammontare – che qualitativi, tenendo conto cioè delle caratteristiche intrinseche dell'operazione e/o dei soggetti che la pongono in essere, ma non dà alcuna indicazione sulle “soglie di rilevanza”⁷.

Per quanto attiene alla ‘rilevazione’ occorre precisare che il criterio riguarda la formazione del bilancio non la regolare tenuta delle contabilità. Ne consegue che, la mancata applicazione degli obblighi di rilevazione, in caso di effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta, non consente di derogare agli obblighi di registrazione nelle scritture contabili. A fugare ogni dubbio interpretativo, il legislatore precisa infatti che tali obblighi *rimangono fermi*.

Vediamo allora in che modo il principio di rilevanza si traduce nella possibilità di non rilevare in bilancio attività, passività costi e ricavi⁸. Occorre innanzitutto distinguere la rilevazione iniziale dalle successive valutazioni in particolare con riferimento al patrimonio. Infatti, i principi contabili distinguono chiaramente le due fasi e, per le singole poste, descrivono chiaramente l'una e l'altra. Per i debiti, ad esempio, esplicitano il momento in cui si può procedere alla rilevazione iniziale (per i debiti commerciali, quando rischi, benefici e oneri discendenti dalla proprietà del bene sono stati trasferiti).

Ci chiediamo quindi se sia possibile derogare al principio generale e non rilevare un debito anche se il trasferimento di rischi, benefici e oneri è avvenuto. La questione si pone ad esempio per il debito relativo agli acquisti effettuati – e perfezionati dal punto di vista giuridico – per i quali si è in attesa

⁷ Sul punto si vedano le osservazioni contenute nel paragrafo successivo.

⁸ Apparirà evidente che in molti casi, la deroga al principio di rilevazione si muoverà di pari passo con quella ai principi di valutazione e alla presentazione.

di ricevere la fattura corrispondente. In applicazione del principio di rilevanza si potrebbe derogare al principio generale e decidere di *non rilevare*, in sede di bilancio, il debito per fatture da ricevere e il correlativo costo, e di rinviare la rilevazione dell'operazione all'esercizio successivo, al momento del ricevimento della fattura. In tal caso, la deroga riguarderebbe anche il principio della competenza in omaggio, per mera comodità contabile, a quello della cassa (o della manifestazione numeraria dell'operazione).

Un altro esempio può aversi nel caso di immobilizzazioni immateriali di modico valore.

Supponiamo che si riceva una fattura relativa a costi d'impianto. La fattura deve essere registrata in partita doppia, rispettando gli obblighi di regolare tenuta della contabilità, ma, al momento della redazione del bilancio, si può decidere di procedere alla capitalizzazione dei costi tra le immobilizzazioni immateriali, trattandosi di spese di utilità pluriennale, ovvero di *spesare* il costo in conto economico, nonostante non abbia esaurito la sua *residua possibilità di utilizzazione*, giacché di modico valore. In tale ultimo caso, dunque, l'effetto ai fini del reddito e del patrimonio è giudicato irrilevante rispetto agli oneri amministrativo-contabili che deriverebbero dall'iscrizione del costo nell'attivo e dal conseguente ammortamento.

Un altro esempio interessante in tema di deroga agli obblighi di rilevazione (e di competenza/valutazione) può riguardare le spese di manutenzione su beni di terzi. Riguardo questa fattispecie possiamo ipotizzare almeno due soluzioni: a) capitalizzare le spese, procedere con l'ammortamento e sottoporre il valore ad *impairment test*; b) spesare il costo nell'esercizio imputandolo a conto economico. L'applicazione del principio di rilevanza consente, in tali casi, di contenere i costi amministrativi e gli oneri valutativi conseguenti all'applicazione delle norme, senza compromettere l'informativa di bilancio e, quindi, senza influenzare le decisioni dei destinatari.

Si pensi infine alla possibilità, sempreché gli effetti che ne derivino siano irrilevanti, di non svalutare i crediti, di non iscrivere un accantonamento a fondo rischi e oneri e, più in generale, di non rilevare costi e ricavi, passività e attività discendenti dalla stima di eventi futuri. In tali casi, l'impatto dell'applicazione del principio di rilevanza è ben più significativo poiché, in omaggio al principio di rilevanza, si *omettono* voci del passivo e costi, ancorché presunti.

L'analisi che segue tenta di evidenziare la portata applicativa del principio di rilevanza in tema di '*valutazione*' di singole poste di bilancio. Non ci soffermeremo sui criteri valutativi generali, oggetto di approfondita trattazione in altri capitoli.

Crediti e debiti

I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato tuttavia, il principio di rilevanza consente di derogare a tale criterio valutativo generale se gli effetti derivanti dalla non applicazione sono irrilevanti ovvero, se il valore risultante dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato e della connessa attualizzazione non è dissimile dal valore nominale⁹. Le prospettate ipotesi si realizzano quando i crediti hanno durata inferiore a 12 mesi e, per i crediti di scadenza superiore a 12 mesi, quando si decide di non procedere all'attualizzazione poiché il tasso d'interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non risulta significativamente diverso da quello di mercato¹⁰. Infatti, se i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altro componente reddituale che possa generare una differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito sono *giudicati*¹¹ di scarso rilievo, l'attualizzazione perde significato. Inoltre, in entrambi i casi, l'applicazione del criterio valutativo generale sarebbe eccessivamente onerosa e gravosa mentre la deroga non produce *potenzialmente* effetti rilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.

Nel caso in cui si decida di non applicare il criterio valutativo generale, le politiche contabili adottate devono essere illustrate in nota integrativa. In tali casi le scelte valutative spiegano i propri effetti sulla 'rappresentazione' dei valori (mancato inserimento di proventi finanziari nel conto economico) e in tema di 'informativa' resa in nota integrativa.

Le stesse osservazioni e conclusioni possono essere fatte, *mutatis mutandis*, per i debiti, nonché per i titoli di debito disciplinati dall'OIC20.

Rimanenze di beni fungibili

Un altro esempio di applicazione del principio generale di rilevanza è rinvenibile nell'OIC13 il quale, ai fini della determinazione del costo delle rimanenze di beni fungibili, consente di impiegare tre diversi metodi alternativi al LIFO, FIFO e costo medio ponderato. Infatti, ai fini di cui sopra, l'OIC13 consente di applicare il metodo dei costi standard, il metodo del prezzo al dettaglio e il metodo del valore costante chiarendone, al contempo, le condizioni di utilizzo e il legame esistente con il principio di rilevanza. I metodi alternativi a quelli generali sono di agevole utilizzo, ma sono ammissibili solo se i risultati ottenuti approssimano il costo effettivo delle rima-

⁹ In tal senso anche l'OIC15, par. 33.

¹⁰ OIC15, par. 79, e OIC11, par. 42.

¹¹ Sul punto una riflessione è doverosa. La facoltà di derogare richiede sempre una verifica circa l'*irrilevanza* degli effetti che produce. E il giudizio è rimesso al redattore anche se tale giudizio deve necessariamente tener conto tanto degli aspetti quantitativi quanto di quelli qualitativi (OIC11, parr. 37-39).

nenze¹², e possono essere applicati se i valori cui giungono non si discostano da quelli ottenibili applicando i metodi valutativi generali, più complessi. Ad esempio, il metodo del prezzo al dettaglio va applicato quando le grandi quantità di beni, il loro rapido rigiro, i margini di importo simile rendono molto onerosa e al contempo difficile l'applicazione dei metodi generali, i quali, d'altro canto sarebbero inutili, poiché il prezzo al dettaglio definisce correttamente il costo effettivo delle rimanenze.

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo possono invece essere iscritte in bilancio ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all'attivo di bilancio e non subiscano variazioni sensibili di entità, valore e composizione. Ne discende che gli effetti derivanti dall'applicazione del metodo sono di per sé irrilevanti. Per quanto riguarda invece i costi standard, l'OIC13 chiarisce che la loro applicazione è ammessa solo se rappresentativi dei costi effettivamente sostenuti e che l'irrelevanza va riferita al costo effettivo di produzione.

Nei casi descritti non si hanno effetti in tema di '*presentazione*' operando la deroga facoltativa unicamente ai fini della '*valutazione*'.

Attrezzature industriali e commerciali e pezzi di ricambio

Le attrezzature industriali e commerciali possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano regolarmente rinnovate, complessivamente di scarsa rilevanza in rapporto all'attivo di bilancio, e non si abbiano variazioni sensibili di entità, valore e composizione¹³. L'applicazione di tale criterio valutativo dispiega i suoi effetti ai fini '*valutativi*' poiché, a seguito della rilevazione iniziale, non si procede all'ammortamento sistematico del bene durante la sua vita utile, ma anche ai fini della '*rilevazione*' e '*presentazione*' in bilancio, poiché gli acquisti degli esercizi successivi vengono direttamente spesati a conto economico – tra i costi di produzione alla voce "acquisti" anziché "ammortamento" – mentre il valore del cespite è rilevato nell'attivo ad un valore costante. Gli effetti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa sono pressoché irrilevanti, a fronte di una significativa semplificazione delle scritture contabili e degli oneri amministrativi conseguenti.

Un altro esempio di applicazione del principio di rilevanza si ha con l'ammortamento dei cespiti acquisiti nell'anno alla metà dell'aliquota normale se la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente da quella calcolata dal momento in cui il cespite è effettivamente disponibile e

¹² OIC 13, paragrafi 46-49.

¹³ OIC16, par. 34.

pronto per l'uso¹⁴. O ancora, nel caso dei pezzi di ricambio che abbiano basso costo unitario, basso valore totale e siano di uso ricorrente. Tali beni, assumendo le caratteristiche di veri e propri beni di consumo, possono essere rilevati come costi al momento dell'acquisto e avere un'incidenza pressoché costante sul conto economico. Tale semplificazione rispetto al criterio generale fondato sulla competenza è ammissibile in quanto il valore dei beni non è significativo e il costo del controllo amministrativo analitico sarebbe antieconomico rispetto al valore complessivo del materiale stesso¹⁵. La rilevanza dispiega i suoi effetti sulla *'presentazione'* poiché i pezzi di ricambio di modico importo non saranno iscritti tra le attività, ma tra i costi di esercizio.

Un'ultima puntualizzazione in merito agli obblighi informativi. Il Legislatore del D.Lgs. n. 139 ha voluto sancire in modo definitivo che, in tutti i casi in cui gli amministratori esercitano la facoltà di derogare alle disposizioni di legge per irrilevanza degli effetti sulla rappresentazione veritiera e corretta, la nota integrativa deve riportare le motivazioni per le quali si è ritenuto opportuno esercitare tale facoltà. Si tratta di un contenuto minimo di motivazione che, a nostro avviso, può sostanziarsi, non essendovi una disciplina specifica, in una premessa al documento di bilancio stesso, che gli amministratori effettuano con riferimento a tutte le ipotesi di deroga facoltativa, al fine di rendere edotti gli utilizzatori del bilancio di tutte le fattispecie in cui gli amministratori hanno ritenuto opportuno derogare e a quali obblighi specifici abbiano derogato.

Non vi è dubbio, a parere di chi scrive, che la deroga degli obblighi informativi in nota integrativa sia collegata agli altri ambiti interpretativi del principio di irrilevanza. Si vuole intendere così che, nel caso in cui la deroga abbia riguardato l'imputazione di alcuni costi nel conto economico, piuttosto che la loro capitalizzazione nello stato patrimoniale, ad una deroga in ambito di *'rilevazione'* corrisponde anche una deroga nei criteri di *'valutazione'* e di *'presentazione'*, nonché un obbligo di *'informativa'* sui criteri derogati. Pertanto, la deroga agli obblighi informativi consegue logicamente ad una disapplicazione per irrilevanza dei criteri e dei postulati in ambito di rilevazione, di valutazione e di presentazione delle singole poste di bilancio.

A un'attenta lettura del novellato art. 2427 c.c. sembra emergere, peraltro, la possibilità che la deroga facoltativa operi anche autonomamente, con riguardo agli obblighi di informativa integrativa, per singole fattispecie di bilancio. È il caso della facoltà di:

¹⁴ OIC16, par. 93.

¹⁵ OIC16, par. 54. L'OIC non esplicita tale fattispecie tra gli esempi derivanti dell'applicazione del principio di rilevanza, ma c'è da ritenere che la sua applicazione sia ascrivibile a quell'ambito.

- non indicare la composizione dei ratei e dei risconti e il dettaglio degli “altri fondi rischi e oneri” se il loro ammontare è poco significativo (punto 7);
- non indicare la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche se tale ripartizione non è significativa (punto 10);
- di non indicare operazioni con parti correlate a condizioni diverse da quelle di mercato, se di scarso rilievo (punto 22 bis).

In questi casi, la precedente norma obbligava a fornire informazioni integrative solo se gli importi o gli effetti delle operazioni fossero rilevanti. Dato che la rilevanza è stata elevata a rango di clausola generale del bilancio, tutte le valutazioni vengono effettuate attualmente sulla scorta delle considerazioni circa la rilevanza degli effetti. Solo quando gli effetti di una operazione sono irrilevanti rispetto alla rappresentazione veritiera e corretta è ammessa la deroga facoltativa agli obblighi di legge. Pertanto, ogni riferimento alla significatività/rilevanza in nota integrativa è stato eliminato.

Ad ogni modo, se si ritiene che il bilancio debba fornire unicamente informazioni che abbiano *un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio e sul processo decisionale dei destinatari*, la portata applicativa del principio di rilevanza sull’informativa dovrebbe intendersi, a parere di chi scrive, come facoltà per gli amministratori di non applicare specifiche disposizioni che compromettano la intelligibilità del bilancio con dettagli informativi inutili. In altre parole, se è richiesto da norme di legge o dai principi contabili che l’impresa renda specifiche informazioni, l’applicazione del principio di rilevanza consente di derogare se quelle informazioni non sono giudicate (dagli amministratori) rilevanti. Al contrario, tutte le informazioni rilevanti devono essere fornite anche se non sono previste da specifici principi, in particolare se necessarie ai primari utilizzatori del bilancio per comprendere l’impatto di una data transazione, o di altri eventi, sulla situazione finanziaria, sui risultati finanziari e sul *cash flow* dell’impresa¹⁶. Permangono, infine, secondo il parere di autorevole dottrina (SANTESSO-SOSTERO, 2016: 28) dubbi in merito a cosa si debba intendere per deroga agli obblighi informativi. Posto che tutto il bilancio si sostanzia in una serie di informazioni, sia obbligatorie negli schemi di bilancio, che integrative, nella nota integrativa, cosa si deve intendere per deroghe agli obblighi informativi? Solo agli obblighi derivanti dalla nota integrativa o anche a quelli relativi alla presentazione dei prospetti di bilancio? Si presenterebbero pertanto, anche in questo

¹⁶ Si veda sul punto l’IFRS Practice Statement 2, Making Materiality Judgements, September 2017, par. 10.

caso, ipotesi verosimili di sovrapposizioni/commistioni tra i diversi ambiti applicativi della deroga per irrilevanza.

4.3. Il principio di rilevanza: i problemi applicativi aperti

4.3.1. I destinatari dell'informazione contenuta nel bilancio

Dopo aver chiarito il significato e la portata del principio introdotto dal legislatore, appare opportuno soffermarsi sui problemi applicativi che lo stesso comporta e che rimangono ancora aperti. Sotto questo punto di vista, merita anzitutto rimarcare come pochi altri principi generali di bilancio pongano problemi comparabili a quelli posti dal principio di rilevanza quando dal profilo teorico si passa all'applicazione in concreto.

La difficoltà principale sta nel fatto che l'attuazione del principio passa inevitabilmente per l'individuazione di un punto di vista dal quale giudicare la portata dei fenomeni oggetto di rappresentazione che, diversamente da quello che avviene normalmente nelle altre circostanze, non è quello di chi redige il bilancio. Da ciò consegue la necessità di stabilire chi sono i principali soggetti interessati a conoscere la situazione dell'impresa attraverso la lettura del bilancio e quali siano le loro esigenze conoscitive.

A complicare ulteriormente il quadro, va sottolineato, inoltre, che il principio di rilevanza esprime una valenza duplice: da un lato è un principio che consente di derogare a norme espresse dell'ordinamento, dall'altro è un principio in base al quale scaturiscono obblighi non esplicitamente previsti da disposizioni normative di dettaglio.

Rinviando ai capitoli precedenti per una compiuta analisi di questo secondo profilo (che scaturisce dall'obbligo di informativa integrativa di cui all'art. 2423, comma 3 del codice civile), in questa sede ci si occuperà dei profili relativi al principio di rilevanza inteso come strumento a disposizione degli amministratori per evitare l'applicazione di disposizioni normative la cui adozione comporta oneri amministrativi non coerenti con il beneficio che ne ritrae il lettore del bilancio.

Sotto questo profilo, le principali questioni applicative si pongono in quanto l'introduzione del principio di rilevanza non è stata accompagnata dall'individuazione di "soglie" quantitative che possano delineare quando un fenomeno diventa rilevante per il lettore del bilancio. Sul tema, infatti, né il legislatore, né lo standard setter nazionale si sono espressi in modo esplicito individuando valori soglia standard in grado di discriminare tra operazioni rilevanti e non. L'assenza di valori soglia standard rappresenta una proble-

matica che rimane irrisolta e sulla quale i redattori del bilancio devono di volta in volta indagare per identificare se un fenomeno può essere ritenuto rilevante o meno¹⁷.

Ciò premesso, venendo al tema dell'individuazione dei soggetti ai quali le informazioni di bilancio sono destinate, il primo punto da sottolineare è che dalla direttiva 34/2013 non emergono elementi concludenti, dal momento che il punto 16 dell'art. 2, si limita a definire come rilevante lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa, senza specificare quali soggetti possano essere considerati come utilizzatori del bilancio e quali no.

Una chiara individuazione dei destinatari dell'informazione contenuta nel bilancio manca anche nel sistema delle norme codicistiche.

Nel silenzio del codice civile, alcuni spunti di interesse si ritrovavano nella precedente versione dell'OIC11, nel quale si poteva leggere che nell'ambito degli stakeholder destinatari delle informazioni di bilancio, particolare attenzione avevano gli apportatori di capitale, vale a dire gli azionisti e i creditori. A tali soggetti, l'OIC11 prevedeva che dovessero essere fornite adeguate informazioni sull'uso e sull'amministrazione delle risorse aziendali, mediante la pubblicazione di dati patrimoniali, finanziari ed economici¹⁸.

Se il principio rendeva chiaro come azionisti e creditori costituiscano sicuramente destinatari potenziali dell'informazione contenuta nel bilancio, non si poteva escludere che non ve ne fossero altri. Questa valutazione, è di tutta evidenza, non poteva che essere rimessa alla sensibilità degli amministratori, che avrebbero dovuto basare il loro giudizio sia sulla natura dell'attività svolta dalla società, sia sul profilo dei suoi principali portatori di interesse.

Su questo tema, l'OIC11 recentemente approvato fornisce un importante contributo chiarificatore. Al paragrafo 9 si può infatti leggere che: "I destinatari primari dell'informazione del bilancio sono coloro che forniscono risorse finanziarie all'impresa: gli investitori, i finanziatori e gli altri credi-

¹⁷ La dottrina ha infatti evidenziato alcuni problemi derivanti dall'applicazione del principio della rilevanza: innanzitutto c'è poca conoscenza su come il bilancio sia utilizzato dai suoi differenti destinatari e su come tali soggetti formulino il proprio giudizio di rilevanza; inoltre, la rilevanza si può riferire a diversi gruppi di destinatari, ciascuno con esigenze e aspettative informative diverse e, conseguentemente, con giudizi differenti per lo stesso fenomeno. Cfr. EDGLEY, 2014: 255-271; GORDEEVA 2001: 41-47; HOLSTRUM-MESSIER JR., 1982: 45-63; MESSIER JR.-MARTINOV, BENNIE-EILIFSEN, 2005: 153-187.

¹⁸ "Il bilancio di esercizio o di funzionamento è il bilancio redatto e reso pubblico in conformità alle disposizioni di legge, che ha per destinatari gli azionisti, i creditori, altre persone ed enti esterni all'impresa. Esso è il documento che permette anche una valutazione dell'operato dei gestori i quali, attraverso il bilancio d'esercizio, rendono conto dei risultati della loro gestione".

tori”. La scelta di individuare in modo esplicito i destinatari primari del bilancio soggiace proprio nella volontà del legislatore di circoscrivere il concetto di “rilevanza” in assenza di valori soglia standard. Qualora il concetto di rilevanza fosse stato riferito alla generalità dei destinatari del bilancio, la vastità degli stessi avrebbe potuto portare a difficoltà applicative del criterio, distorcendo la *ratio* della norma che invece mira a introdurre meccanismi semplificativi in tema di redazione del bilancio, omettendo quelle informazioni ritenute non rilevanti per i destinatari primari. Come si evince dall’OIC stesso, tale approccio consente al redattore di definire con più precisione le esigenze informative che il bilancio deve soddisfare e consente di stabilire con minore soggettività la rilevanza delle informazioni.

L’Organismo Italiano di Contabilità, pertanto, opta per una decisa assimilazione agli IAS/IFRS, che da tempo individuano gli investitori, sia a titolo di capitale proprio che a titolo di capitale di credito, come principali destinatari dell’informazione contenuta nei bilanci.

Questa posizione non deve sorprendere.

In primo luogo, la scelta di limitare la platea dei possibili utilizzatori a quanto previsto per le imprese IAS-adopters appare del tutto ragionevole se si considera che le aziende chiamate ad applicare l’OIC11 sono di dimensioni tendenzialmente minori rispetto a quelle che applicano i principi contabili internazionali e che, pertanto, difficilmente si sarebbe potuta giustificare la scelta di complicare – proprio per queste imprese – l’applicazione di un principio già di per sé controverso ampliando il novero dei soggetti da considerare per stabilire la rilevanza dei fenomeni oggetto di analisi.

Inoltre, una valutazione di carattere sistemico dell’ordinamento contabile nel suo complesso induce a concludere che, su un profilo così essenziale quale quello dei destinatari dell’informazione contenuta nei bilanci, i due “mondi” non possano differenziarsi. Con le modifiche recate al decreto 38/2005 nel 2014, infatti, si è riconosciuta la possibilità a tutte le società che superano i limiti art. 2435-bis c.c. di scegliere liberamente di redigere il bilancio applicando i principi IAS/IFRS anziché le norme del codice civile. Attribuendo questa facoltà, il legislatore ha riconosciuto in modo definitivo la capacità di tali principi di rispettare i fondamenti della legge italiana e quindi di tutelare il capitale e i terzi creditori. Sulla base di questo assunto, non si può che concludere che i profili essenziali della disciplina del bilancio siano convergenti. Il paragrafo 9 dell’OIC11, è bene sottolinearlo, non risolve tutte le problematiche applicative relative all’individuazione del punto di vista da cui valutare la rilevanza dei fenomeni. Le categorie di soggetti indicate, azionisti e creditori, sono eterogenee tra loro, e potrebbero ben verificarsi dei casi nei quali ciò che è rilevante per qualcuno di questi soggetti

potrebbe non esserlo per gli altri. All'amministratore, pertanto, è comunque richiesto di valutare le esigenze conoscitive di tutte le tipologie di investitori, così da garantirne il soddisfacimento anche quando relative a soggetti che hanno fornito un apporto minimo al finanziamento della società.

Un altro aspetto potenzialmente critico riguarda la necessità di considerare o meno, ai fini dell'individuazione dei destinatari, anche gli investitori potenziali. Per quanto né la direttiva, né l'OIC11 dicano qualcosa sul tema, si può ritenere che gli investitori vadano intesi nell'accezione più ampia, e quindi includendo anche quelli potenziali. Depongono verso questa soluzione almeno due elementi: in primo luogo la funzione di tutela che il bilancio è chiamato a svolgere, in secondo luogo il fatto che l'assunzione di decisioni economiche da parte degli investitori si basa in molte circostanze su dati storici la cui attendibilità deve essere salvaguardata nel tempo con continuità.

4.3.2. *Le procedure applicabili per definire la rilevanza dei fenomeni*

Proseguendo l'analisi dei profili applicativi, il nuovo principio fa alcune considerazioni in merito al principio della rilevanza senza fornire, tuttavia, indicazioni precise in merito all'individuazione di valori "soglia" che possano consentire il rispetto dello stesso. In particolare, il documento precisa che nella valutazione della rilevanza debbano essere considerati sia fattori quantitativi – inerenti la dimensione degli effetti economici della transazione – sia fattori qualitativi – riguardanti caratteristiche specifiche dell'operazione. Da ciò deriva che la rilevanza è peculiare di ogni singola azienda, in quanto la valenza dell'informazione varia al mutare del contesto di riferimento. È palese quindi, che è molto difficile, se non impossibile, fissare delle soglie ex-ante per definire la rilevanza.

Riguardo questi profili, utili indicazioni possono desumersi dall'analisi del *corpus* dei principi contabili internazionali. Il 28 ottobre 2015 lo IASB ha pubblicato la bozza di un *Practice Statement "Application of Materiality to Financial Statement"*, seguito, il 14 settembre del 2017, dalla pubblicazione della versione definitiva del documento, denominato *Practice Statement n. 2 "Making materiality judgement"*¹⁹. Considerata la sostanziale coincidenza della definizione di rilevanza e il fatto che l'OIC 11 ha chiaramente indicato che i destinatari da considerare ai fini del giudizio di rilevanza sono gli stessi degli IAS/IFRS, appare sicuramente utile analizzare il docu-

¹⁹ Dopo la pubblicazione dell'ED parte della dottrina si è soffermata sugli effetti dello standard con particolare riferimento a quelli legali attinenti il processo di revisione del bilancio. Cfr. CHEN-TSAY, 2017: 55-61; NOFANTIKA-SUKIRMAN 2016: 282-289.

mento in esame per individuare se ci sono indicazioni utili che potrebbero essere applicate ai bilanci delle società italiane.

Sotto il profilo pratico-applicativo, il documento dello IASB delinea una procedura strutturata in quattro fasi:

- a) individuazione di tutte le informazioni potenzialmente utili per i destinatari del bilancio;
- b) identificazione di tutte le informazioni effettivamente utili per i destinatari del bilancio;
- c) predisposizione di una bozza di documento finanziario contenente le informazioni da rendicontare;
- d) analisi della bozza di bilancio per valutare la completezza delle informazioni inserite e redazione del bilancio d'esercizio.

Nella prima fase, l'azienda deve considerare tutte le informazioni che potrebbero condizionare le decisioni degli utilizzatori di bilancio, analizzando tutti gli standard IAS/IFRS e i principi da questi dettati.

Di particolare interesse quanto previsto con riferimento alla seconda fase. In questo frangente l'impresa deve discriminare e scegliere le operazioni effettivamente rilevanti, considerando sia fattori quantitativi, che fattori qualitativi. Così come previsto nell'OIC11, i fattori quantitativi riguardano le dimensioni dell'impatto dell'operazione rispetto a grandezze rappresentativa delle performance aziendali di interesse degli utilizzatori del bilancio (fatturato, posizione finanziaria netta, cash flow, ecc.). I fattori qualitativi riguardano le caratteristiche dell'operazione, che potrebbero condizionare maggiormente le decisioni degli utilizzatori di bilancio. In particolare, il *Practice Statement* afferma che è importante considerare, tra gli altri, i seguenti fattori:

- (a) coinvolgimento di una parte correlata dell'entità;
- (b) caratteristiche non comuni o non standard di una transazione o altro evento o condizione;
- (c) variazioni inaspettate o cambiamenti imprevisi delle tendenze.

Il documento, in sostanza, ribadisce che non è solo l'entità dell'operazione – vale a dire l'aspetto quantitativo – a definire la rilevanza, ma anche gli aspetti qualitativi, riguardanti ad esempio le caratteristiche dell'operazione, la periodicità della stessa, i soggetti coinvolti, ecc. La presenza di fattori qualitativi va a ridurre il valore della soglia quantitativa che rende l'operazione rilevante per gli utilizzatori del bilancio. Quanto più significativi sono i fattori qualitativi, tanto più contenute saranno le soglie quantitative. Tuttavia, in alcuni casi un'azienda potrebbe decidere che, nonostante la presenza di fattori qualitativi, l'informazione non risulta rilevante in quanto il suo effetto sul bilancio è così piccolo che non si può ragionevolmente prevedere che possa influenzare le decisioni degli utenti primari. Si chiarisce, in

altri termini, che l'applicazione del principio di rilevanza passa attraverso la definizione di soglie quantitative diverse al variare del fenomeno oggetto di osservazione.

Sempre in questa fase deve procedersi all'individuazione di tutte le informazioni rilevanti da inserire nel progetto di bilancio e ad accantonare tutte quelle non rilevanti che, oltre a non essere utili ai destinatari per prendere le proprie decisioni, potrebbero rendere le loro scelte più difficoltose. Il tema delle informazioni irrilevanti, a ben vedere, appare come uno dei più problematici anche nell'ambito nazionale. Nella prima versione, il *Practice Statement* conteneva un paragrafo denominato "immaterial information" nel quale affermava che la rilevazione di eccessive informazioni non rilevanti per i destinatari potrebbe ridurre o compromettere la capacità degli stessi di individuare le informazioni rilevanti. Nella versione finale del documento, pur scomparendo il paragrafo esplicito, il concetto è ribadito più volte. Un bilancio estremamente lungo che contiene molte informazioni non rilevanti è un bilancio poco leggibile e difficilmente comprensibile per l'utilizzatore, nel quale l'eccesso di informazioni contenute potrebbe nascondere e oscurare le informazioni rilevanti. Nel progetto di revisione dello IAS 8, peraltro, lo IASB sta pensando di modificare la definizione di materialità proprio nella direzione di chiarire che le informazioni irrilevanti non possono raggiungere un livello tale da oscurare quelle rilevanti. In questa accezione, quindi, il principio di rilevanza non sarebbe soltanto uno strumento per escludere informazioni richieste dalla legge, ma diverrebbe principio cogente per limitare il contenuto del bilancio ad un livello che ne garantisce la piena fruibilità da parte dell'utilizzatore. Che il principio di rilevanza possa esplicare questa valenza nel nostro ordinamento contabile, in assenza di indicazioni sia nel codice che nei principi nazionali, è tutto da dimostrare. Si può osservare, tuttavia, che un'attenta applicazione del principio di chiarezza di cui al secondo comma dell'art. 2423 c.c. potrebbe portare a conclusioni tutto sommato simili.

Nella terza fase, l'azienda deve predisporre una bozza di bilancio contenente tutte le operazioni e le informazioni selezionate nella fase precedente. Nel progetto di bilancio occorre fornire un quadro completo che sia quanto più chiaro e conciso possibile. Il documento dà alcuni suggerimenti sulle caratteristiche delle informazioni da fornire, che devono essere espone nel formato più appropriato (tabulare o narrativo), descritte in modo semplice, al fine di facilitare l'interpretazione, redatte in modo da massimizzare, per quanto possibile, la comparabilità nel tempo e nello spazio, e in modo da evitare duplicazioni od omissioni, ecc.

Anche in queste circostanze, le indicazioni contenute nel documento costituiscono un utile punto di partenza che può essere considerato anche ai fini della redazione del bilancio redatto secondo i principi nazionali.

Nella quarta ed ultima fase, l'azienda esamina la bozza di bilancio al fine di individuare se tutti i fenomeni sono stati rappresentati e tutte le informazioni rilevanti adeguatamente commentate. L'analisi deve essere effettuata in modo sistematico esaminando il quadro di insieme. Un'informazione potrebbe infatti non essere rilevante se analizzata *stand alone*, ma potrebbe diventarlo nel momento in cui è inserita nel bilancio in combinazione con altre. Seguendo questa impostazione, si ha l'opportunità di correggere il bilancio considerando la complessiva situazione finanziaria, patrimoniale ed economica mediante:

- a) l'inserimento di ulteriori informazioni nel bilancio;
- b) una maggiore disaggregazione delle voci già identificate;
- c) la rimozione di voci/informazioni precedentemente identificate ma ritenute non rilevanti;
- d) la riorganizzazione di alcune informazioni nel bilancio.

In questa fase, deve quindi essere appurato che tutte le informazioni rilevanti siano state inserite in bilancio, che tali informazioni siano state comunicate in modo efficace e comprensibile, che i bilanci possano fornire una rappresentazione completa e chiara delle performance aziendali. Riguardo la necessità di valutare la rilevanza delle informazioni nel contesto complessivo di tutta l'informativa veicolata dal bilancio al suo lettore, vale la pena rimarcare come né il legislatore, né l'OIC11 abbiano dato corso a quella parte di definizione contenuta nell'articolo 2 della direttiva 34/2013 in base alla quale la rilevanza delle singole voci è "giudicata nel contesto di altre voci analoghe". Se, infatti, è chiaro che la rilevanza dei fenomeni deve essere giudicata mettendoli a sistema, non si riesce a cogliere il significato dell'affermazione per cui la rilevanza di una singola voce va comparata con quella di voci analoghe. Il *Practice Statement*, oltre a individuare la procedura sopra esaminata, fornisce anche alcuni esempi applicativi volti ad aiutare il redattore del bilancio nel processo di valutazione della rilevanza. Per quanto siano indicazioni applicabili anche ai bilanci nazionali, si tratta tuttavia di esempi descrittivi che non comprendono né valori soglia né valori quantitativi, ma solo ipotesi descrittive. Ai fini dell'applicazione del principio di rilevanza nel nostro ordinamento, pertanto, gli unici riferimenti certi e spendibili con immediatezza rimangono quelli contenuti nei principi contabili nazionali.

4.4. Il principio di rilevanza nell'ambito degli errori contabili

Inquadro il principio di rilevanza (infra, il principio), e non nascondendo una inevitabile complessità interpretativa sottesa, occorre soffermarsi sulla più puntuale interazione che viene a configurarsi tra principio e “errore contabile”.

In primis, la categoria concettuale di “errore” viene declinata dall’OIC 29 che ne tratteggia gli aspetti salienti asserendo che si configura ogni qualvolta ricorra una impropria o mancata applicazione – su base assolutamente involontaria – di un principio contabile allorché le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione erano già disponibili. Discendendo da errori matematici, da erronee interpretazioni di fatti nonché da negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile, è categoricamente escluso che possano essere assimilati e, quindi, confusi con cambiamenti di stima ovvero cambiamenti di principi contabili, poiché hanno una diversa natura. Ne discende che l’errore, di per sé, è tale se sia la risultante involontaria di una condizione di assoluta non desiderabilità dello stesso, magari perché conseguente ad elaborazioni matematiche frutto di parametri anche solo parzialmente non coerenti con la finalità valutativa in premessa assunta e la cui assunzione, nell’algoritmo di calcolo, cela inevitabilmente un’errata impostazione metodologica di fondo. Potrebbe, al contempo, essere anche conseguente a errate interpretazioni, del tutto involontarie a nostro avviso, di circostanze ovvero, ancor peggiore, l’errore sarebbe la risultante di negligenza nel raccogliere le necessarie informazioni funzionali alla contabilizzazione di una o più operazioni gestionali, anche disgiunte tra loro.

La classificazione che ne è stata proposta declina gli errori c.d. rilevanti, tipizzandoli come errori che individualmente, o insieme ad altri, possono influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio.

L’errore non rilevante – con ciò intendendosi le fattispecie destinate a non influenzare in alcuna misura le decisioni che gli operatori economici avrebbero assunto in base ad un bilancio che ne fosse stato privo – finisce, conseguentemente, in una classificazione complementare e in larga parte residuale.

La rilevanza di un errore, che dipende dalla sua dimensione e natura, andrà comunque valutata necessariamente caso per caso in relazione alle circostanze determinatesi. In tale prospettiva, l’indeterminatezza oggettiva che avvolge tale concetto di rilevanza in seno alle disposizioni del codice civile sul bilancio – che dottrina e giurisprudenza pacificamente assumono a norme imperative – non ne agevola l’interpretazione sul piano empirico; al contrario, contribuisce a rendere difficoltosa la trattazione metodica del tema, sfociando inevitabilmente in soluzioni peculiari rispetto a ciascuno dei casi che

realmente si paleseranno, verosimilmente con l'intervento dell'Autorità giudiziaria la quale – chiamata ad esprimersi, nei modi che le sono propri – sulla portata da attribuire al riferimento normativo della rilevanza rispetto al suo dispiegarsi in relazione agli errori contabili non potrà far altro che invocare ragionevolmente il supporto di un ausiliare in sede tecnica peritale.

La declinazione operata dall'OIC 29 risulta sostanzialmente allineata alla prospettiva dello IAS1 (par. 7) e dello IAS 8 che distingue la rilevanza dell'errore in relazione all'influenza che può riverberare sul processo decisionale dell'utilizzatore (tipicamente, l'investitore) rispetto alle scelte di investimento dello stesso. Tale disamina finisce per implicare anche una analisi delle caratteristiche proprie dell'investitore, dovendosi conseguentemente effettuare il tentativo di razionalizzare la rilevanza dell'errore dalla prospettiva valutativa che è propria del fruitore del bilancio.

L'OIC 29 dispone che solo gli errori rilevanti siano da correggere, declinando al riguardo le modalità attraverso le quali procedere alla rettifica dell'errore resasi necessaria proprio per effetto della accertata rilevanza²⁰.

Anche in tal caso, rispetto allo IAS8 si ravvisa una disciplina contabile sostanzialmente condivisa, con la peculiarità che il par. 41 dello standard internazionale precisa la *non compliance* agli IAS IFRS allorché (oltre la circostanza di un rilevante errore) il bilancio sia la risultante di errori che, seppur irrilevanti singolarmente intesi, sono stati volutamente commessi per alterare la rappresentazione dell'impresa in relazione alla percezione che può trarne un utilizzatore, culturalmente edotto rispetto alla complessa disciplina tecnica contabile di un bilancio.

In definitiva, quindi, per lo IAS 8 la significatività dell'errore, se invoca sempre e comunque il criterio della rilevanza, al contempo non declassa ad elemento meramente accidentale ed ininfluenza la premeditazione, connessa all'aspetto psicologico della intenzionalità che induce alla realizzazione di un "errore" così denominato solo sul piano meramente nominale (poiché, in verità, più accortamente derivante dalla ricercata mistificazione di ciò che risulterebbe essere la rappresentazione veritiera e corretta della società); al contrario, quale elemento preliminare, l'intenzionalità di realizzare un errore, rilevante o meno che sia, diviene elemento sufficiente affinché un bilancio così predisposto, alla cui composizione esso abbia concorso, non sia qualificato "*compliant*" agli standards internazionali.

Tale circostanza, di per sé, realizza un elemento di distinzione tra OIC 29 e IAS 8, anche perché rispetto all'ipotesi dell'errore involontario finisce per

²⁰ In caso, invece, di individuazione di errore non rilevante presente nel bilancio precedentemente approvato occorrerà, più semplicemente, apportare la correzione imputando una "sovravvenienza" al conto economico dell'esercizio di individuazione dell'errore.

coinvolgere maggiormente – sul piano del rilievo formale dell’errore – le responsabilità di chi è funzionalmente incaricato del controllo legale (*in primis*, si pensi alle attività di verifica del collegio sindacale e del revisore legale, ove presenti). Infatti, mentre l’errore non intenzionale (involontario) può essere sempre rinvenuto *ex post* dal responsabile del *financial report* (Amministratore Unico ovvero Amministratore delegato; Amministratore delegato e Dirigente preposto alla contabilità nel caso di società quotate) oltre che dai preposti al controllo formale e di legalità, l’errore volontario intenzionale, in quanto postula la premeditazione, non verrà certamente mai dichiarato *ex post* da chi lo abbia commesso *cum scientia fraudis*, proprio per la stessa finalità che si vuole consapevolmente perseguire con la sua realizzazione. Il che potrebbe preludere alla previsione di cui all’art. 2621 c.c. (non certo nell’ipotesi del c.d. “falso materiale” bensì nella prospettiva del “falso in valutazioni”), se non fosse che il reato si consuma allorché ricorra la circostanza di un indebito arricchimento che si vorrebbe realizzare, al contempo, tramite la consapevole non veritiera rappresentazione di fatti materiali rilevanti ovvero tramite la loro voluta omissione. In siffatte circostanze, si potrà solo confidare sui riscontri che organismi deputati al controllo, se presenti, possano – per capacità proprie e nell’esercizio delle prerogative loro assegnate – cogliere, anche alla luce di quanto statuito dal Principio di Revisione 320 Significatività, i profili attinenti alla rilevanza rispetto all’errore volutamente commesso.

In tale scenario, l’aver cancellato le previsioni di soglie di non punibilità per il reato di falso in bilancio, se per un verso, rafforza sul piano civilistico l’intero impianto codicistico in ordine alla “rappresentazione veritiera e corretta” anche tenendo conto della sostanza economica dei fenomeni gestionali, per altro verso comporta tuttavia il vaglio di un organo giudicante (ragionevolmente coadiuvato da un esperto in materia) chiamato ad apprezzare se sussistano le condizioni per valutare o meno come attenuate le medesime circostanze, in relazione al compimento di reati valutati di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società nonché delle modalità e degli effetti della condotta assunta (circostanza, appurata la quale, implicherebbe una riduzione di pena).

Al contempo, sempre nell’orizzonte dell’interazione che si profila tra “errori” e “rilevanza”, occorre interrogarsi in ordine agli automatismi *ex lege* comportati dai primi (ad esempio, art. 2446 e 2447 c.c.), al riflesso che, ad esempio, si verrebbe a dispiegare in termini di annullabilità delle delibere di approvazione del bilancio ex art. 2377, co. 2 c.c. A tal riguardo, la rilevazione di un “errore volontario” potrebbe, di per sé, dischiudere un orizzonte giurisprudenziale piuttosto particolare, se non fosse che i ridotti termini per

l'esercizio delle relative prerogative finiscono per rendere oltremodo sparuta la casistica potenzialmente determinabile, con la conseguenza che una volta esauritosi l'arco temporale assegnato, l'errore volontario, rilevante o irrilevante che sia, finirebbe per consolidarsi nella cronologia dei bilanci (fatta salva concettualmente la relativa rettifica, una volta accertatane la sussistenza, secondo le modalità indicate dall'OIC 29). Tuttavia, i ridotti termini temporali assegnati ex art. 2377 c.c. finiscono per rendere poco probabile, ma non certo impossibile, il realizzarsi concreto di una siffatta circostanza, specie se il socio di minoranza abbia nel continuo esercitato le prerogative che l'ordinamento gli attribuiscono a propria tutela potendo esercitare richieste di notizie, informazioni, finanche evidenze documentali così da potersi formulare un compiuto giudizio sulla presenza di errori nel bilancio appena approvato dall'Assemblea ordinaria anche con il suo.

4.5. Considerazioni conclusive

Con l'introduzione del principio di rilevanza diventano due le deroghe di cui all'art. 2423 c.c.

Inutile sottolineare come si tratti di istituti che hanno una ratio e, conseguentemente, una portata applicativa radicalmente diversa.

La deroga di cui al comma 5, come noto, è di obbligatoria applicazione e ricorre in casi eccezionali. La deroga di cui al comma 4, al contrario, pur essendo di applicazione facoltativa, ha una portata applicativa estremamente vasta. Non è pensabile, infatti, che istituti criteri come quello del costo ammortizzato o quello che impone la considerazione del valore temporale nella valutazione di crediti e debiti trovino applicazione puntuale in tutte le fattispecie nelle quali, in astratto, potrebbero essere adottati.

Del resto, la deroga di cui al comma 5 nasce dall'esigenza di garantire sempre e comunque una rappresentazione veritiera e corretta al lettore del bilancio. Se il processo di formazione delle norme contabili funziona in modo adeguato, c'è da attendersi che i casi in cui queste stesse norme potrebbero portare a rappresentazioni fuorvianti siano rarissimi. Al contrario, la deroga di cui al comma 4 nasce, come già accennato, dall'esigenza di contemperare le esigenze informative dei destinatari del bilancio con gli oneri amministrativi che è costretto a sostenere chi il bilancio lo prepara. Esigenza, è di tutta evidenza, che si verifica con grande frequenza.

Da questa diversità di fondo scaturisce un'ulteriore conseguenza.

Se, tradizionalmente, si è ritenuto che la deroga di cui al comma 5 potesse essere strumento per superare l'obbligo di valutazione al costo storico, la

deroga derivante dal principio di rilevanza non sembra in alcun modo poter giustificare l'abbandono della valutazione al costo per abbracciare la valutazione a valori correnti. In primo luogo, perché c'è da attendersi che gli effetti del passaggio dalla valutazione al costo ai valori correnti non siano, di regola, "irrilevanti" nel senso prima precisato. In secondo luogo, perché la valutazione a valori correnti implica complessità applicative che mal si conciliano con un principio che trae la sua ragion d'essere dalla volontà di semplificare il processo di formazione del bilancio.

Bibliografia

- BRANCIARI S.-POLI S. (2009). *Il principio della rilevanza nella prassi dei bilanci italiani*. Giappichelli, Torino.
- CHEN S.-TSAY B.Y. (2017), 'Refer to Materiality as a Legal Concept', *Journal of Corporate Accounting & Finance*, Vol. 28, 2.
- EDGLEY, C. (2014), 'A genealogy of accounting materiality', *Critical Perspective on Accounting*, Vol. 25, 3.
- GORDEEVA M. (2001), 'Materiality in accounting', *Economics & Management*, Vol. 16.
- HOLSTRUM G.L.-MESSIER JR W.F. (1982), 'A review and integration of empirical research on materiality', *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, Vol. 2, Issue 1.
- MESSIER JR., W. F., MARTINOV-BENNIE N., ELIFSEN A. (2005), 'A Review and Integration of Empirical Research on Materiality: Two Decades Later', *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, Vol. 24, Issue 2.
- NOFANTIKA M.-SUKIRMAN S. (2016), The Effect of Professionalism, Knowledge Detect Errors and Auditor's Experience to Judgment of Materiality Level of Financial Statements Audit, *Accounting Analysis Journal*, Vol. 5, Issue 4, pp. 282-289, 2016.
- ONESTI T.-ROMANO M.-TALIENTO M. (2016), *Il bilancio di esercizio nelle imprese*. Giappichelli, Torino.
- PONTANI F. (2013), *Il bilancio di esercizio delle società di capitali non quotate nei mercati regolamentati*. Cedam, Padova.
- QUAGLI A. (2017), *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Giappichelli, Torino.
- QUATTROCCHIO L.M.-OMEGNA B.M. (2016), 'La rilevanza delle valutazioni di bilancio', *Diritto ed Economia dell'impresa*, 4.
- SANTESSO E., SOSTERO (2016), *I principi contabili per il bilancio d'esercizio, analisi e interpretazione delle norme civilistiche*, Egea, Milano.